

# ALLEGATO B

Allegato "B"  
Repertorio n°16.496  
Raccolta n°12.264

## STATUTO

"SOCIETÀ CONSORTILE GRAN SASSO LAGA S.R.L."

### T I T O L O I

DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE - OGGETTO

#### Art. 1

E' costituita una Società consortile denominata "**SOCIETÀ CONSORTILE GRAN SASSO LAGA S.R.L.**".

Essa è disciplinata dalle norme di legge e da quelle di cui al presente Statuto.

#### Art. 2

La Società ha sede in **Torricella Sicura (TE)**.

Con deliberazione dell'Assemblea potranno essere istituite o sopresse sedi secondarie, agenzie, rappresentanze ed uffici, sia in Italia che all'Estero.

#### Art. 3

La durata della Società è fissata fino al **31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta)** con possibilità di proroga nei modi e termini di legge.

#### Art. 4

La Società consortile ha come scopo principale la realizzazione di progetti comunitari di sviluppo economico, in particolare a carattere rurale e prioritariamente per la realizzazione di programmi Leader, di cui al PSR Regione Abruzzo, per la valorizzazione in prevalenza delle aree interne della Provincia di Teramo.

L'attività sociale sarà riferita ai seguenti ambiti operativi:

- a) agricoltura ed attività connesse, agriturismo e turismo rurale;
- b) animazione dello spazio rurale;
- c) concorso allo sviluppo delle zone rurali;
- d) sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, industriali e del terziario;
- e) valorizzazione e commercializzazione dei prodotti relativi, con valenza prioritaria per quelli naturali tipici ed originali;
- f) formazione professionale ed ausili all'occupazione compresi i servizi di sostituzione temporanea;
- g) ricerche di mercato ed altre attività di promozione, servizi collettivi anche informatici e tematici;
- h) studi, consulenze e ricerche, nonché ogni altra attività connessa alle precedenti.

La Società, nell'ambito del richiamato progetto LEADER, fornirà servizi generali oggetto del relativo programma operativo e potrà rappresentare i soci consorziati per le attività ad essi riferibili.

La Società potrà inoltre attivare e consolidare la coopera-

zione tra territori rurali, in ambito nazionale ed internazionale, attraverso la creazione e il consolidamento di una vera e propria rete di promozione dei territori e dei suoi prodotti tipici.

Infine la Società, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà compiere ogni e qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e valutaria, compreso il rilascio di garanzie reali o personali e potrà assumere interessenze e partecipazioni, anche indirette, in altri organismi societari, cooperativistici e consortili aventi finalità affini o complementari alle proprie.

#### **Art. 5**

Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti pubblici e privati, le organizzazioni professionali e le associazioni. Detti soggetti devono essere espressione degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati.

Né le autorità pubbliche, quali definite dalla normativa vigente, né alcun singolo gruppo di interesse, possono rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto, sia nell'Assemblea dei soci che nel Consiglio di Amministrazione.

### **T I T O L O II**

#### **CAPITALE**

#### **Art. 6**

Il capitale sociale viene fissato in **Euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero)** ed è diviso in quote da **Euro 1,00 (uno virgola zero)**.

Con verbale di assemblea straordinaria in data 26 (ventisei) settembre 2023, ricevuto dal Notaio Roberto Lauro di Giulianova, è stato deliberato l'aumento oneroso fino ad Euro 90.000,00 (novantamila virgola zero zero), scindibile e senza alcun sovrapprezzo, con diritto di sottoscrizione da esercitarsi esclusivamente da terzi, entro il 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).

Il capitale sociale può essere aumentato, nel rispetto delle norme di legge anche relative al diritto di opzione a favore dei soci, con deliberazione dell'Assemblea.

Altresì, il capitale sociale può essere aumentato, ai sensi dell'art. 2481 bis del Codice Civile, con decisione dell'Assemblea dei soci, mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, con delega al Consiglio di Amministrazione per l'attuazione.

I trasferimenti eventualmente eseguiti in violazione di quanto previsto nel presente Statuto non avranno efficacia di fronte alla Società, abilitando l'organo amministrativo a rifiutare la relativa iscrizione.

#### **Art. 7**

Salva diversa deliberazione assembleare, eventuali anticipazioni da parte di soci alla Società, se eseguite in proporzione alle quote di partecipazione possedute, sono improdut-

tive di interessi ad ogni effetto di legge.

### **T I T O L O   I I I**

#### **ASSEMBLEE**

##### **Art. 8**

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa assunte, in conformità alla legge ed allo Statuto sociale, vincolano i soci stessi, ancorché non intervenuti o dissidenti.

##### **Art. 9**

Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione della data, luogo ed ora delle stesse, nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'avviso deve essere inviato, a mezzo lettera raccomandata, almeno otto giorni prima della data fissata, nel domicilio comunicato dai singoli soci.

Ancorché non convocata, l'assemblea sarà valida qualora vi sia l'intervento di tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale, l'organo amministrativo al completo e del revisore unici, se nominato, ed alla condizione che nessuno degli intervenuti si opponga alla discussione.

##### **Art. 10**

Hanno diritto di intervenire o farsi rappresentare in assemblea i soci iscritti nel Registro delle Imprese.

##### **Art. 11**

Le assemblee potranno essere tenute anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in caso di assenza o impedimento del legale rappresentante, dal Vice Presidente, se nominato, o da altra persona designata dall'assemblea.

L'assemblea nomina un segretario scelto anche fra i non soci, salvo i casi che il verbale debba essere redatto da un Notaio.

##### **Art. 12**

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è altresì convocata per le determinazioni di competenza quando l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.

L'Assemblea si costituisce e delibera in prima convocazione con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed in seconda convocazione con la maggioranza dei voti presenti.

L'assemblea per le modifiche statutarie è validamente costituita e delibera in prima convocazione con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale ed in seconda convocazione con l'intervento e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

**T I T O L O   I V**  
**AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA SOCIALE**

**Art. 13**

La Società, in relazione alle determinazioni dell'assemblea, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto di un numero non inferiore a tre e non superiore a nove. I membri dell'organo amministrativo possono essere anche non soci; essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili. In ogni rinnovo del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di componenti donne nel rispetto della normativa vigente.

**Art. 14**

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

**Art. 15**

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere ogni e qualsiasi atto che ritenga opportuno per il raggiungimento delle finalità istituzionali, con la sola eccezione di quelli per legge riservati alla inderogabile competenza dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri e competenze ad uno o più dei propri membri, definendo nella delega i limiti, i criteri generali, i principi direttivi ed, altresì, eventuali compensi.

Il Consiglio può, infine, nominare direttori, coordinatori, nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

**Art. 16**

Qualora nel periodo di validità della carica vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, si applicherà il disposto di cui agli artt. 2385 e 2386 del Codice Civile.

Tuttavia, nell'ipotesi che venga a mancare la maggioranza degli amministratori, si intenderà decaduto dalla carica l'intero Consiglio.

**Art. 17**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su invito del Presidente e, in caso di prolungata assenza o impedimento, del Vice Presidente, se nominato, ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero ne faccia istanza la maggioranza dei membri in carica.

Le riunioni si tengono presso la sede sociale od altrove, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri, nonché ai Sindaci, se nominati, a mezzo lettera o mail, inviata almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, il termine è ridotto alla metà.

Per la valida costituzione del Consiglio è necessario l'intervento della maggioranza dei membri in carica.

E' altresì valida l'adunanza quando, in difetto delle formalità di convocazione, siano presenti tutti i membri e, se nominato, il Revisore Unico.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevarrà il voto di chi presiede.

Il Consiglio, infine, potrà nominare anche in via permanente un segretario.

A causa dei loro legami familiari o professionali i membri del Consiglio di Amministrazione possono trovarsi in situazione di conflitto di interesse.

In detti casi non possono partecipare al processo decisionale relativo alla selezione di progetti, scelta di fornitori, affidamento di incarichi di ogni genere.

I membri interessati sono obbligati ad abbandonare la seduta e il verbale del Consiglio di Amministrazione deve riportare l'uscita del membro e i motivi.

L'inosservanza di dette regole, comporta la immediata decadenza dall'Organo che deve essere deliberata dall'Assemblea dei soci entro 30 giorni dalla conoscenza della violazione.

Altresì, l'irregolarità comporta la immediata revoca, da parte del Consiglio di Amministrazione, dei finanziamenti, delle forniture e degli incarichi.

#### **Art. 18**

La firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte a terzi è in giudizio nonché in via amministrativa, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e, in ipotesi di assenza od impedimento di questi, al Vice Presidente, se nominato, e nei limiti della delega, all'Amministratore delegato, sempre se nominato.

La firma del Vice Presidente fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

### **T I T O L O V**

#### **CONTROLLO LEGALE**

#### **Art. 19**

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi di legge, ovvero per deliberazione assembleare, l'amministrazione della società sarà controllata da un Revisore Unico.

IL Revisore Unico dura in carica per un triennio, è rieleggibile ed il suo compenso è fissato dall'assemblea in base a quanto previsto dalle leggi e normative vigenti.

### **T I T O L O VI**

#### **BILANCIO ED UTILI**

#### **Art. 20**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il termine e nelle forme di legge, l'organo di amministrazione provvede a formare il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

**Art. 21**

La Società non ha scopo di lucro.

Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino al limite previsto dalla legge;
- b) il rimanente, a norma dell'art. 4 (quattro) della legge 21 maggio 1981 n. 240, non sarà distribuito sotto qualsiasi forma ai soci e resterà a disposizione dell'assemblea per le determinazioni di competenza in rapporto anche alle finalità istituzionali.

**T I T O L O VII  
ESCLUSIONE E DECADENZA****Art. 22**

Il socio che abbia commesso gravi violazioni del contratto sociale, ovvero abbia tenuto un comportamento gravemente lesivo della Società e dei suoi interessi, può essere escluso a norma dell'art. 2473 bis del Codice Civile.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, non comprendendosi ai fini del calcolo della maggioranza il socio di cui sia stata proposta l'esclusione.

La quota del socio escluso, ai sensi dell'articolo 2609 del codice civile, si accresce proporzionalmente a quelle degli altri soci.

Non e' previsto il rimborso della quota già versata dal socio escluso.

**Art. 23**

La decadenza del socio consorziato è accertata dall'Assemblea dei soci nei casi di grave inadempimento alle obbligazioni assunte in forza del presente Statuto e dell'Assemblea dei soci.

Altresì, è accertata nei casi del venir meno dei presupposti stabiliti dall'art. 5 per la presenza nella compagine sociale.

La decadenza è deliberata dall'Assemblea, non comprendendosi ai fini del calcolo della maggioranza il socio di cui sia stata proposta la decadenza.

La quota del socio decaduto, ai sensi dell'articolo 2609 del codice civile, si accresce proporzionalmente a quelle degli altri soci.

Non e' previsto il rimborso della quota già versata dal socio decaduto.

**T I T O L O VIII  
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE****Art. 24**

L'anticipato scioglimento della Società, oltre che nei casi previsti dalla legge, può avvenire su deliberazione dell'assemblea.

L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendo i loro poteri ed emo-

lumentanti.

**T I T O L O IX**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 25**

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre leggi in materia.

FIRMATO:

MATONE CARLO

ROBERTO LAURO NOTAIO (VI E' L'IMPRONTA DEL SIGILLO).

